REPUBBLICA ITALIANA

D.D.G. N. 1708

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990 n°241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la Legge del 30 aprile 1991 n°10 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n°185 e ss.mm.ii. di emanazione del *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152"*;

VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *"Piano di Tutela delle Acque in Sicilia"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009 n°354 con la quale è stato approvato il *"Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia"*;

VISTO l'art. 32 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12 con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 *"Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del*

21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 luglio 2012 n°5069 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Marco Lupo di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21 settembre 2012 *"Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n°26"* che prevede il rilascio da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di parare preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n°12 e successive modifiche e integrazioni"*;

CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n°6, risultano in capo al Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I."*;

VISTA la nota del 11 marzo 2013 n°9570 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rappresenta all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti non debba procedere all'acquisizione di alcun parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii.

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21 marzo 2013 n°353 con il quale sono state emanate le *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n°27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche e integrazioni"*;

VISTO il D.A. del 09 luglio 1994 n°718/7 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha concesso con prescrizioni al Comune di Castel di Iudica, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86, l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Pergola delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione sito in C.da Pergola a servizio del centro urbano e nel rispetto della tab. 3 della L.R. n°27/86;

VISTA l'istanza di autorizzazione allo scarico trasmessa dal Comune di Castel di Iudica alla ex Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con nota del 09 ottobre 2007

n°8859 e archiviata dalla stessa Agenzia con nota del 29 settembre 2009 n°36319;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Castel di Iudica alla ex Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con note del 27 dicembre 2007 n°76 e del 11 giugno 2008 n°6418;

VISTA la nota del 21 settembre 2011 n°9231 con la quale il Sindaco del Comune di Castel di Iudica ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., per gli impianti di depurazione comunali, dichiarando altresì che gli stessi saranno utilizzati per una potenzialità non superiore a 2000 abitanti equivalenti;

VISTA la nota del 18 giugno 2013 n°6002 con la quale il Comune di Castel di Iudica ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti copia dei verbali di analisi del refluo riferiti all'anno 2012 e 2013 per gli impianti di C.da Pergola, C.da Ulivo, C.da Comunelli a servizio della frazione di Giumarra e C.da Comunelli a servizio della frazione Cinquegrana;

VISTA la nota del 03 luglio 2013 n°27293 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha notificato al Comune di Castel di Iudica la conclusione del procedimento istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione comunali e contestualmente indicato che per il rilascio dei provvedimenti il Comune è onerato, ai sensi dell'art. 5 del D.A. del 21 marzo 2013 n°353, ad effettuare i pagamenti degli oneri di autorizzazione per ciascun impianto ed a trasmettere gli originali delle attestazioni di pagamento degli importi entro trenta giorni;

VISTA la nota del 12 agosto 2013 n°32531 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, considerato che il Comune di Castel di Iudica non aveva ottemperato a quanto richiesto con la nota del 03 luglio 2013 entro il termine di trenta giorni, ha notificato allo stesso, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n°241/1990 e dell'art. 11 bis della L.R. n°10/1991 e loro ss.mm.ii., il preavviso di diniego dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione comunali indicando altresì che è fatto salvo il diritto del Comune di produrre entro dieci giorni le proprie osservazioni per iscritto corredate da eventuale documentazione utile al superamento dei motivi ostativi;

VISTE le note del 23 agosto 2013 n°33266 e del 28 agosto 2013 n°7916 con le quali il Comune di Castel di Iudica ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti copia conforme delle attestazioni di pagamenti degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Castel di Iudica per l'impianto di depurazione di C.da Ulivo all'ex Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che di seguito viene elencata:

- relazione geologica di impatto ambientale;
- scheda tecnica predisposta dalla ex Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque;
- planimetria dei luoghi con i collettori afferenti all'impianto;
- relazione tecnica dell'impianto;
- pianta e sezione dell'impianto con indicazione della grigliatura automatica;

- profilo idraulico;
- analisi del refluo in ingresso e in uscita e riferite agli anni 2009, 2010, 2012 e 2013 (32 certificati);
- dichiarazione di nulla cambiato dello stato dei luoghi interessati dallo scarico dal punto di vista geologico e orografico e degli impianti di depurazione dal punto di vista costruttivo e funzionale;

VISTO il Rapporto Istruttorio del del 27 settembre 2013 n°37532 con il quale l'Unità Operativa 3 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha proposto il rilascio con prescrizioni al Comune di Castel di Iudica, dell'autorizzazione allo scarico nel Vallone Ulivo delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Ulivo ed a servizio della Frazione Carrubbo del Comune di Castel di Iudica (CT).

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986 n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii. è concessa al Comune di Castel di Iudica, l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Ulivo delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Ulivo ed a servizio della Frazione Carrubbo del Comune di Castel di Iudica (CT).

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Ulivo ed a servizio della Frazione Carrubbo del Comune di Castel di Iudica possono essere scaricate nel Vallone Ulivo, per una portata media oraria in tempo di asciutto non superiore a 16,5 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico massimo autorizzabile di 1.999 abitanti equivalenti, nel rispetto dei seguenti limiti:
   - tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
   - relativamente al parametro "*Escherichia coli*" il limite massimo non deve superare i 5.000 UFC/100ml;
2. la rete fognaria mista a servizio della Frazione Carrubbo dovrà essere dotata, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presente autorizzazione allo scarico, di idonei scaricatori di piena progettati in modo da smaltire la portata eccedente il valore calcolato da 3 a 5 volte la portata del giorno di massimo consumo secondo quando indicato dall'art. 13 della L.R. n°27/86 e dal punto 13.3 della Circolare A.R.T.A. n°4/86;
3. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riutilizzo è onerato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03, a richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo;
4. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica

disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione alternativi all'utilizzo dell'ipoclorito di sodio e che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;

5. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto e ai limiti da rispettare di cui al punto 1, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno autorizzati a scaricare in rete fognaria. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii.;
6. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori;
7. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
8. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
9. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977;
10. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n°33 del 05 agosto 2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di disinfezione) devono essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione dovrà altresì essere dotato, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione allo carico, di misuratori di portata delle acque reflue sia in entrata che in uscita;
11. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, tramite l'utilizzo di autocampionatori di tipo mobile e secondo le seguenti modalità:
    - campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri BOD_5, COD, Solidi Sospesi Totali con cadenza mensile;

- campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore con cadenza annuale per i rimanenti parametri di tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Copia di tali analisi devono essere trasmesse ogni quadrimestre al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

12. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. e successivamente alla realizzazione e messa in funzione dei misuratori di portata in ingresso e in uscita di cui al superiore punto 10, è autorizzato a trattare presso l'impianto rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110 per un peso non superiore alle 50 tonnellate al giorno e nei limiti del carico idraulico e organico massimo di 1.999 abitanti equivalenti di cui al superiore punto 1. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non identificabili tra quelli indicati dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., deve essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi dello stesso art. 110 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
13. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda trattare rifiuti di cui al superiore punto 12 per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno dovrà richiedere preventivamente, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, comunicando tale evenienza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
14. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
15. nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 1 e 2 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii., il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
16. dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
17. la fascia di rispetto di ml 100 circostante l'area dell'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii., risulta essere sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta;
18. la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo e in questo caso, nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Palermo, lì - 7 OTT. 2013

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Ing. Girolamo Campanella)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Marco Lupo)